

Risposte ai quesiti

Legenda:

Q: Quesito

R: Risposta

Q_1: Salve,

nell'offerta economica si parla di un ribasso da effettuare sull'elenco prezzi posto a base di gara, ma tale allegato non risulta tra i documenti di gara.

si chiedono cortesemente indicazioni al riguardo.

R_1: Con riferimento al quesito posto si precisa quanto segue:

L'elenco prezzi si trova all'interno dell'allegato "Offerta economica"

Q_2: salve,

con la presente si chiede quanto di seguito:

nel capitolato tecnico a pag. 2 vengono riportate le attività previste, tra le quali si ritrova la voce :
"rimuovere ostacoli e materiali dispersi sulla carreggiata; tale voce in che modo viene computata, per i materiali rimossi è previsto il trasporto e smaltimento e/o recupero.

R_2: Con riferimento al quesito posto si precisa quanto segue:

l'attività di rimozione consiste nello spostare piccoli ostacoli (tipicamente parti di copertoni lacerati) dalla carreggiata, spostandoli fuori dal sedime autostradale, quindi senza conferimento in discarica. Tale attività è compensata nel prezzo posto a base di gara.

Q_3: Premesso che all'art. 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", il Disciplinare di Gara (pag. 11) prescrive che il concorrente debba aver eseguito nell'ultimo triennio:

"c.1.) un servizio analogo al servizio di prevenzione incendi in galleria pari almeno al 25% dell'importo di ciascun lotto...

o, in alternativa

c.2.) due servizi analoghi al servizio di prevenzione incendi in galleria pari almeno al 35% dell'importo di ciascun lotto...";

Premesso altresì che, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Tecnico, "il servizio che si intende attuare comprende le attività necessarie a mantenere le gallerie sotto una costante vigilanza, ai fini della mitigazione del rischio incendio e del primo intervento", con la previsione – tra l'altro – dell'obbligo di

Appalto pubblico – Servizio di Misure Compensative in Galleria

“rimuovere ostacoli e materiali dispersi sulla carreggiata e mettere in sicurezza i veicoli coinvolti”; il tutto, per di più, in condizioni di traffico veicolare;

Considerato quindi che, alla luce della lex specialis, il servizio di vigilanza antincendio oggetto della gara dovrà essere svolto “in gallerie” autostradali ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 264/2006, e quindi in presenza di traffico autoveicolare, ossia in luoghi ad alta frequentazione di autoveicoli, nonché in “luoghi chiusi” e/o “confinanti”, e dunque anche in ambienti sospetti di inquinamento nei quali è possibile il rilascio di gas deleteri, infiammabili o esplosivi e/o in ambienti confinati ai sensi del DPR 14/09/2011, n. 177;

Ritenuto che, nella procedura per l’affidamento del medesimo servizio presso il tunnel ferroviario del Brennero sia la Stazione Appaltante con la risposta a un apposito chiarimento, sia il T.R.G.A. di Bolzano successivamente adito con sentenza n. 123/2108 hanno specificato espressamente che “per servizio analogo” dovesse intendersi il servizio di vigilanza antincendio prestato presso spazi c.d. chiusi e/o confinati quali gallerie stradali, ferroviarie, ipogee, metropolitane, sentine, che siano caratterizzati da limitate vie di accesso o uscita;

si chiede

se per “servizi analoghi” debbano intendersi i servizi di presidio antincendio permanente svolti in ambienti chiusi e/o confinati, caratterizzati da limitate vie di accesso o di uscita, nonché da traffico veicolare, oltre che sospetti di inquinamento nei quali è possibile il rilascio di gas deleteri, infiammabili o esplosivi e/o in ambienti confinati, ai sensi del DPR 14/09/2011, n. 177, quali ad esempio, oltre a servizi antincendio eseguiti in gallerie stradali, anche servizi di presidio antincendio presso gallerie ferroviarie, ipogee, metropolitane, sentine; non potendosi conseguentemente considerare analoghi i servizi di prevenzione incendi svolti presso Enti o Aziende ospedaliere, o presso elisuperfici, nonché presso altre strutture pubbliche o private, in alcun modo riconducibili alle gallerie di cui al D.Lgs. n. 264/2006 e agli spazi confinati di cui al D.P.R. n. 177/2011.

Ciò anche considerato il normativamente prescritto possesso di una elevata e specifica qualificazione da parte delle imprese e del personale impiegato in commesse da eseguirsi in ambienti confinati.

R_3: Con riferimento al quesito posto si precisa quanto segue:

per servizio analogo si intende, come indicato nel disciplinare di gara, il servizio di prevenzione incendi in galleria.

Q_4: Posto che all’art. 2.1.2 del Capitolato Tecnico - Caratteristiche del personale per il servizio viene indicato che, “considerata la grande sensibilità per l’alto rischio che presenta il servizio da svolgere, tutti gli addetti al servizio proposti dall’Affidatario dovranno avere un’esperienza nel settore pari almeno ad 1 anno”, ma che al Criterio 5.2 dell’Offerta Tecnica (Art. 18.4 a pag. 32 del Disciplinare di gara) si fa riferimento alla “esperienza media di tutti gli addetti” componenti le squadre,

Codice appalto: tender_31494 - CPV 34928470-3 – Lotto 1 CIG 7986288D55, Lotto 2 CIG 7986283936, Lotto 3 CIG 7986284A09, Lotto 4 CIG 7986285ADC, Lotto 5 CIG 7986286BAF, NUTS IT

si chiede

conferma che l'offerta sia ammissibile ove recante la previsione di addetti che abbiano nel loro complesso almeno 1 anno di esperienza media, sebbene possano essere presenti addetti con esperienza individuale inferiore all'anno; ciò in quanto il richiamato Criterio 5.2 presuppone l'ammissibilità di un'offerta che proponga l'esperienza media di tutti gli addetti pari a 1 anno e, pertanto, in coerenza con tale previsione, dovrà essere letto l'art. 2.1.2.

R_4: Con riferimento al quesito posto si precisa quanto segue:

come indicato nel criterio 5.2, sarà considerata l'esperienza media di tutti gli addetti.

Q_5: In relazione al Criterio 5.4 dell'Offerta Tecnica (Art. 18.4, a pag. 33-34 del Disciplinare di gara), secondo cui "per ogni lotto di gara per cui si sta presentando offerta, il Concorrente dovrà presentare, per ognuno degli addetti previsti, idonea documentazione, prodotta dai soggetti per i quali l'addetto stesso ha prestato servizio, che comprovi inequivocabilmente l'effettiva erogazione del servizio stesso, al fine di dimostrare la rispondenza a quanto richiesto dal presente criterio",

si chiede

conferma se, con l'espressione "idonea documentazione, prodotta dai soggetti per i quali l'addetto stesso ha prestato servizio", si intenda la documentazione rilasciata dai Datori di Lavoro per i quali nel corso del tempo l'addetto è stato o è tuttora impiegato, e per i quali ha prestato la propria attività di vigilante antincendio.

In caso contrario, poiché la mole di documenti da richiedere è cospicua e soggetta alle tempistiche di risposta dei numerosi enti da contattare, al fine di poter provvedere alla completa raccolta delle attestazioni richieste si chiede di poter provvedere ad un rinvio dei termini di scadenza della presente procedura di gara.

R_5: Con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:

in relazione alla documentazione a comprova dei requisiti richiesti dal Criterio 5.4, si precisa che questi saranno richiesti nelle fasi successive della procedura, pertanto la richiesta di rinvio dei termini di scadenza, per consentire il reperimento dei documenti di comprova, non risulta necessaria. La documentazione può essere rilasciata dal datore di lavoro per il quale l'addetto è stato impiegato.

Q_6: Al Criterio 5.3 dell'Offerta Tecnica di cui all'art. 18.4 del Disciplinare di Gara (a pag. 33), e prima ancora nella tabella dei criteri di valutazione di detta Offerta Tecnica di cui all'art. 18.1 dello stesso Disciplinare (a pag. 28) gli unici mezzi richiesti per l'espletamento dei servizi oggetto di gara, e per i quali viene assegnato un punteggio tecnico, sono gli Autoveicoli.

Codice appalto: tender_31494 - CPV 34928470-3 – Lotto 1 CIG 7986288D55, Lotto 2 CIG 7986283936, Lotto 3 CIG 7986284A09, Lotto 4 CIG 7986285ADC, Lotto 5 CIG 7986286BAF, NUTS IT

Tuttavia, all'art. 2.1.1 - Caratteristiche dei mezzi per il servizio del Capitolato Tecnico viene indicata la possibilità da parte dell'Ente di attivare veicoli a due o quattro ruote "in base alle esigenze della Committente, in relazione anche alle differenti stagioni di utilizzo dello stesso".

Alla luce di ciò,

si chiede

conferma se quanto indicato nel Capitolato sia un refuso oppure se, viceversa, come si evince dal testo del citato art. 2.1.1 che rapporta le esigenze della Committente alle "differenti stagioni di utilizzo", nel Disciplinare al Criterio 5.3 il riferimento agli autoveicoli debba essere inteso più in generale con riguardo ai veicoli sia a 2 che a 4 ruote, mezzi che, ovviamente, concorrono tutti all'attribuzione del relativo punteggio.

R_6: Con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:

si conferma che il termine "autoveicoli", al Criterio 5.3 del Disciplinare, è da intendersi genericamente riferito a veicoli sia a 2 che a 4 ruote .

Q_7: Considerato che dalla lettura delle caratteristiche tecniche dei mezzi che ogni concorrente deve mettere a disposizione per il servizio che si rinvengono all'art. 2.1.1 - Caratteristiche dei mezzi per il servizio del Capitolato Tecnico, pare che tali caratteristiche siano riferite unicamente agli autoveicoli (veicoli a 4 ruote), ma che la medesima norma capitolare fa riferimento, come detto al Quesito N° 6, a veicoli a due o quattro ruote "in base alle esigenze della Committente, in relazione anche alle differenti stagioni di utilizzo dello stesso",

si chiede

di indicare se e, in caso affermativo, quali siano le caratteristiche tecniche minime che dovranno avere i veicoli a 2 ruote di cui si fa menzione nello stesso art. 2.1.1 del Capitolato Tecnico.

R_7: Con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:

Si precisa che per quanto riguarda i mezzi a due ruote, gli stessi dovranno essere allestiti almeno con l'attrezzatura indicata al punto 1 dell'art. 2.1.1 del Capitolato Tecnico ("essere allestiti con attrezzatura per lo spegnimento di incendi di classe A, B e C come di seguito riportato: sistema di spegnimento ad acqua micronizzata dimensionato per una distanza di intervento dal mezzo di almeno 30 metri"), in considerazione del fatto che gli altri 2 punti non sono applicabili ai mezzi a 2 ruote.

Q_8: Il Criterio 5.3 dell'Offerta Tecnica (Art. 18.4, a pag. 33 del Disciplinare di Gara), dispone che "per ogni lotto, per l'attribuzione del coefficiente C 5.3, al criterio "Autoveicoli che saranno utilizzati per l'esecuzione del servizio – ammortamento" è previsto l'impiego della formula lineare che prevede di assegnare:

- il coefficiente 1 all'offerta che proponga la totalità dei mezzi completamente ammortizzata;

Appalto pubblico – Servizio di Misure Compensative in Galleria

- il coefficiente 0 all'offerta che non proponga mezzi completamente ammortizzati.

Alle offerte intermedie sarà assegnato un coefficiente, arrotondato per eccesso alla terza cifra decimale, variabile tra 0 ed 1...”.

Tale disposizione, ove intesa nel suo stretto significato letterale, sarebbe illogica anche alla luce della normativa civilistica in materia di redazione dei bilanci, in quanto volta ad attribuire una valutazione premiale a mezzi che, proprio perché “completamente ammortizzati”, hanno cessato contabilmente il loro ciclo di vita e che, comunque, sono già in uso anche da parecchi anni: infatti, l'ammortamento, venendo operato nelle aliquote massime consentite (nella fattispecie 5 o 6 anni), presuppone l'impiego intensivo nel periodo di ammortamento del mezzo medesimo e, di conseguenza, al termine dell'ammortamento una sensibile riduzione dell'efficienza dell'autoveicolo.

Per contro, dal punto di vista del servizio da rendersi in relazione agli autoveicoli da utilizzare per le attività di gara, si ritiene che l'Ente dovrebbe considerare e valutare piuttosto il grado di efficienza che i veicoli proposti dai vari concorrenti riescono a garantire come, fra l'altro, la stessa società Autostrade per l'Italia ha già fatto in passato in occasione di analoghe procedure di gara per i medesimi servizi; con la conseguenza che, ai fini della resa di un “servizio di misure compensative in galleria e la gestione delle emergenze”, la valutazione premiale attribuita alla parziale o completa ammortizzazione di un veicolo nulla dice in merito all'efficienza del veicolo stesso, parametro questo che si ribadisce essere quello fondamentale e degno di valutazione.

Ritenendosi pertanto che, al di là delle espressioni letterali usate, il Committente intenda valutare se i concorrenti dispongano (o possano disporre al momento dell'affidamento definitivo) dei mezzi richiesti per tutta la durata dell'appalto e se tali mezzi siano strumentali, idonei e adeguati rispetto alle attività da svolgere,

si chiede

alla luce di quanto illustrato che, in relazione al Criterio 5.3 dell'Offerta Tecnica relativo agli autoveicoli, a ciascun concorrente venga richiesto di indicare la “vetustà” di esercizio della flotta dei mezzi proposti (valutata in numero di anni), premiando gli operatori economici che possano disporre di mezzi meno vetusti, e quindi presuntivamente più efficienti.

R_8: Con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:

Non si ritiene di dover dare ulteriori chiarimenti in merito al Criterio 5.3 dell'Offerta Tecnica.

Q_9: In relazione al Criterio 5.3 dell'Offerta Tecnica (Art. 18.4, a pag. 33 del Disciplinare di gara), e in subordine al precedente Quesito n. 7, si vuole fare presente come un'azienda possa disporre dei veicoli per erogare i servizi con varie formule, tra cui l'acquisto classico, il noleggio a lungo termine,

o la locazione finanziaria “leasing” (esistono anche altre forme di comodato che qui non trattiamo).

Le varie forme citate si differenziano quindi dal titolo che permette l’uso.

Soffermandosi sul caso del leasing, si vuole qui evidenziare come la società utilizzatrice non risulti la proprietaria del bene fino al riscatto fissato al termine del periodo di durata del leasing, ma nella sostanza la locazione finanziaria di tali mezzi è del tutto equiparabile alla proprietà della società utilizzatrice disponendo la stessa del pieno possesso del bene. Sino al riscatto, però, tali veicoli non compariranno nel libro/registro cespiti aziendale e pertanto la comprova che Codesto Spettabile Ente ha richiesto in relazione al succitato Criterio 5.3 non potrebbe essere fornita dal concorrente che si trovi in questa situazione pur avendo la più che piena disponibilità degli autoveicoli richiesti.

Pertanto

si chiede

che, in luogo della sola presentazione del libro/registro cespiti aziendale, ai fini della comprova dell’effettiva disponibilità dei mezzi proposti, ciascun concorrente possa altresì presentare i Libretti di Circolazione e i Contratti di Locazione Finanziaria (o loro estratti) relativi agli autoveicoli previsti per l’esecuzione dei servizi in questione, documentazione, quest’ultima dalla quale si può parimenti rinvenire le informazioni del caso.

R_9: Con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:

si conferma la possibilità di presentare i Libretti di Circolazione e i Contratti di Locazione Finanziaria (o loro estratti) relativi agli autoveicoli previsti per l’esecuzione dei servizi in questione.

Q_10: In relazione alle attività in cui dovrà articolarsi il servizio da appaltare, come riportate all’Art. 2 - Descrizione del servizio di pattugliamento aggiuntivo del Capitolato Tecnico, e in considerazione di quanto richiesto al successivo art. 2.1.3 - Specifiche del servizio, ossia che “il livello di servizio richiesto è tale da garantire l’intervento di almeno n.1 squadra, composta da un operatore e da un veicolo, in un raggio approssimativo di 15 km nel tempo massimo di dieci minuti”, posto che per ciascun lotto e per ciascuna tratta ci sono considerevoli differenze in termini di distanze da coprire, e che varia il numero di gallerie da pattugliare e il numero di squadre che la Stazione Appaltante potrebbe decidere di attivare,

si chiede

- 1) quale sia l’ubicazione dei locali dedicati allo stazionamento del personale su ciascuna tratta;
- 2) ogni quanti minuti/ore è richiesto che debba essere effettuato un giro di pattugliamento;
- 3) e che il tempo massimo di dieci minuti in cui deve essere eseguito l’intervento valga esclusivamente nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga che siano operative le squadre nel loro numero massimo come previsto da Allegato 2 al Capitolato Tecnico e che la distanza da una Squadra dall’altra non sia superiore al raggio di 15 Km.

Codice appalto: tender_31494 - CPV 34928470-3 – Lotto 1 CIG 7986288D55, Lotto 2 CIG 7986283936, Lotto 3 CIG 7986284A09, Lotto 4 CIG 7986285ADC, Lotto 5 CIG 7986286BAF, NUTS IT

R_10: Con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:

- 1 – I locali saranno messi a disposizione dalla Stazione Appaltante e saranno comunque ubicati in adiacenza agli accessi autostradali;
- 2 – Indicativamente ogni 2 ore ma sarà facoltà della Stazione appaltante indicare per ciascuna squadra la frequenza di pattugliamento;
- 3- Il tempo massimo di d10 minuti deve essere garantito nel caso di raggio d'azione non superiore a 15 km.

Q_11: Posto che al Criterio 5 dell'Offerta Tecnica (Art. 18.4, a pag. 31-32 del Disciplinare di gara), viene richiesto di integrare il file di presentazione dell'offerta tecnica con una "presentazione della struttura organizzativa messa a disposizione per l'esecuzione del servizio e del centro di controllo ai fini della trasmissione e gestione dei dati"

si chiede

quali siano i dati che la struttura organizzativa del concorrente, a disposizione del Centro di Controllo di Autostrade, dovrà trasmettere a quest'ultimo in relazione anche alle attività previste al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico.

R_11: Con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:

la frase "e del centro di controllo ai fini della trasmissione e gestione dei dati" rappresenta un refuso e pertanto non se ne deve tenere conto.

Q_12: Si chiede conferma che la documentazione tecnica da presentare per ciascun lotto sia composta da:

- 1) File excel "06_Schema offerta tecnica_Lotto N" (soggetta a punteggio tecnico);
- 2) Presentazione in forma di relazione della struttura organizzativa messa a disposizione per l'esecuzione del servizio;
- 3) Allegati a comprova dei vari Sub-criteri 5.1, 5.2, 5.3, e 5.4;
- 4) Relazione tecnica inerente le proposte migliorative per l'espletamento del servizio (soggetta a punteggio tecnico).

R_12: Con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:

i punti 1), 2) e 4) dovranno far parte della documentazione tecnica mentre per il punto 3) si rimanda alla risposta del quesito n. 5.

Q_13: All'art. 24 del Disciplinare di Gara si legge che non è prevista la "Clausola Sociale", benché risulti che nel servizio attualmente in corso siano già impiegati degli addetti, con riguardo a tutti i lotti.

Anzitutto, si rileva che la mancata previsione della Clausola Sociale, in appalti ad alta intensità di manodopera quale è quello in questione, come attestato all'art. 3 del Disciplinare di Gara, secondo cui "l'incidenza della manodopera è stimabile come pari al 64,6%, e quindi in misura superiore a quella del 50% prevista dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, si pone in contrasto con detta norma del "Codice dei Contratti Pubblici", che impone alle Stazioni Appaltanti di inserire nella lex specialis "specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

Inoltre, si rileva come, in conseguenza della mancata previsione di una Clausola Sociale, non è nemmeno indicato quale sia il CCNL applicabile all'appalto.

A ogni buon conto, considerato che all'art. 3 del Disciplinare di Gara si dà atto che il costo della manodopera è stato stimato sulla base del D.M. 2 agosto 2010, che riporta la determinazione del costo medio orario del lavoro per il settore antincendio a valere dal mese di gennaio 2010 con riferimento al CCNL per il settore sorveglianza antincendio, nonché considerata l'applicazione agli addetti che attualmente svolgono il servizio del CCNL "Sorveglianza Antincendio" stipulato da ANISA, ossia il contratto collettivo le cui tabelle sono state approvate col richiamato D.M. e il solo che, unitamente al CCNL "Guardia ai Fuochi" di ANGAF, tiene conto delle peculiarità del servizio di vigilanza antincendio,

si chiede

conferma che al personale da impiegare al servizio potranno essere applicati o il CCNL "Sorveglianza Antincendio" stipulato da ANISA, oppure il CCNL "Guardia ai Fuochi" di ANGAF e che, conseguentemente la stima dei costi della manodopera da indicare nell'offerta economica ai sensi dell'art. 17 del Disciplinare di Gara dovrà avvenire sulla base delle condizioni economiche, retributive e normative previste da tali due richiamati CCNL.

R_13: Con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:

ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, l'OE deve indicare i propri costi della manodopera al fine di consentire le verifiche, prima dell'aggiudicazione, di cui all'art. 97 ("Offerte anormalmente basse"), comma 5, lettera d).

Q_14: In relazione ai criteri di attribuzione di punteggio tecnico di cui all'art 5.4 "Servizio di ausiliari antincendio (Punteggio P5.4 = 7)" è prevista l'attribuzione del punteggio in relazione al "numero di servizi analoghi a quanto indicato al paragrafo 2 del Capitolato tecnico, eseguiti in soggezione di traffico da ogni singolo addetto, in almeno una tra le strade cat. A, B, C o D (art. 2 Codice della strada), negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione del bando".

Viene quindi chiesto di indicare il n. servizi ausiliari antincendio medio ovvero il quantitativo di servizi risultante dalla media del quantitativo di servizi, rispondenti a quanto richiesto dal criterio, di tutti gli addetti presentati nell'offerta del Concorrente i-esimo per il lotto in considerazione.

Fermo restando come non è chiaro cosa si intenda con il termine "servizio" e come "n. servizi" vadano conteggiati (si tratti di appalti? di singole attività o prestazioni? di servizi a chiamata? Con quali durate? ecc.), si ritiene che qualsivoglia interpretazione verrà resa debba evitare illogiche discrasie, quali ad esempio quella di seguito riportata.

Si considerino pertanto queste due casistiche:

a. un addetto stabilmente impiegato in un singolo servizio per un appalto pluriennale;

b. un addetto che ha svolto numerosi servizi ma di breve durata e/o a chiamata in luoghi diversi;

Occorre evitare che nel caso a) si attribuisca un punteggio inferiore al caso b), poiché la situazione è chiaramente illogica soprattutto rispetto agli intenti della gara de quo.

Pertanto,

si chiede

cosa si intenda, in relazione al Criterio 5.4, con il termine servizio e come vadano conteggiati i n. servizi.

R_14: Con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:

con il termine servizio si intende il singolo contratto (ovvero contratto attuativo nei casi di accordo quadro).

Ing. Matteo DE SANTIS
Responsabile Unico del Procedimento

